

Serie Ordinaria n. 16 - Giovedì 22 aprile 2021

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 19 aprile 2021 - n. XI/4554**
**Approvazione dei criteri di concessione ed erogazione dei contributi a sostegno delle manifestazioni sportive sul territorio lombardo - periodo 1 aprile 2021- 31 marzo 2022**

### LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la l.r. 1 ottobre 2014 n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna», in particolare l'art. 3, commi 1 e 2, ove è previsto che la Giunta regionale sostiene e promuove manifestazioni sportive di rilevanza regionale, nazionale e internazionale, individuando le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari, i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi;
- il PRS sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018, aggiornato con nota del DEFR con d.g.r. n. 3738 del 30 ottobre 2020 e con risoluzione n. 41 approvata con d.c.r. n. 1443 del 24 novembre 2020 che prevede il sostegno alla realizzazione di manifestazioni sportive, riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche, nonché le discipline sportive associate con l'obiettivo di avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e ai valori che lo sport rappresenta, anche come strumento di promozione della visibilità e dell'attrattività dei territori e dello sviluppo della loro economia;

Ritenuto di adottare, in attuazione degli obiettivi previsti dal PRS della XI Legislatura, una misura per il sostegno delle manifestazioni sportive realizzate sul territorio lombardo nel periodo 01.04.2021-31.03.2022 da parte del sistema associativo che, senza perseguire finalità di lucro, opera per la diffusione dello sport sul territorio lombardo;

Ritenuto inoltre di stabilire che la dotazione finanziaria destinata alla presente misura ammonta ad euro 1.000.000,00 e trova copertura sul capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive ed altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva», che presenta la necessaria disponibilità di competenza:

- euro 600.000,00 a valere sul Bilancio 2021,
- euro 400.000,00 a valere sul Bilancio 2022;

Richiamati:

- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento della Commissione Europea n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti De Minimis con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 «Definizione di impresa unica»), 3 (Aiuti De Minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica e nel caso in cui le manifestazioni assumano rilievo internazionale;
- il Regolamento (UE) n. 972 del 2 luglio 2020 che ha tra l'altro prorogato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 fino al 31.12.23;

Stabilito che in presenza di attività economica e di rilevanza internazionale della manifestazione rilevata a seguito di istruttoria delle singole istanze, i contributi si configurino come regime di aiuto, questi saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di stato De Minimis con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 3, 5 e 6;

Ritenuto che qualora la concessione di nuovi aiuti De Minimis comporti il superamento dei massimali pertinenti, l'impresa richiedente potrà beneficiare del contributo rideterminato ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, art. 14 (Verifiche relative agli aiuti De Minimis), comma 4;

Ritenuto, inoltre, che i contributi previsti dalla presente misura, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 non saranno concessi:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

- alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Dato atto che, in caso di presenza di attività economica e di rilevanza internazionale della manifestazione e di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 con la quale:

- attestino di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, in caso di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 De Minimis;
- informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Visti:

- l'art. 12, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241, che dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
- l'art. 8 della l.r. n. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Ritenuto opportuno prevedere:

- per i soggetti che presentano i requisiti, l'obbligatorietà di presentare la domanda prima della realizzazione della manifestazione, ad eccezione per quelle realizzate dal 1 aprile 2021 fino alla data di pubblicazione del bando;
- l'erogazione del contributo assegnato previa verifica di regolarità e completezza della rendicontazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare i criteri attuativi della misura «Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo» come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Stabilito che, a seguito dell'approvazione della presente deliberazione verrà emanato, da parte del Dirigente della Struttura competente, il bando attuativo della presente misura, nel quale saranno definitivi i termini e le modalità per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nonché i termini di scadenza per gli adempimenti amministrativi, di cui all'Allegato A, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla d.g.r. n. 5500 del 2 agosto 2016 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto»;

Ritenuto opportuno demandare al Dirigente della Struttura competente:

- l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;
- gli adempimenti in materia di registrazione ai sensi del decreto ministeriale n. 115/2017 dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;
- l'approvazione della graduatoria delle domande pervenute nei periodi di riferimento;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Visti la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su Bandi Online;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa,

1. di approvare i criteri per la concessione ed erogazione di contributi a sostegno delle manifestazioni sportive sul territorio lombardo per il periodo 01.04.2021-31.03.2022, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria destinata alla presente misura ammonta ad euro 1.000.000,00 e trova copertura sul capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive ed altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva», che presenta la necessaria disponibilità di competenza:

- euro 600.000,00 a valere sul Bilancio 2021,
- euro 400.000,00 a valere sul Bilancio 2022;

3. di prevedere:

- per i soggetti che presentano i requisiti, l'obbligatorietà di presentare la domanda prima della realizzazione della manifestazione, ad eccezione per quelle realizzate dal 1 aprile 2021 fino alla data di pubblicazione del bando;
- l'erogazione del contributo assegnato previa verifica di regolarità e completezza della rendicontazione;

4. di stabilire che, fatti salvi i casi che non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato, il contributo verrà concesso ed erogato ai sensi del Regolamento della Commissione Europea n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti De Minimis con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - in particolare il paragrafo 2.2 «definizione di impresa unica»), 3 (Aiuti De Minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

5. di stabilire che con successivo provvedimento del Dirigente della Struttura competente si approverà il bando attuativo, nel quale saranno compiutamente definite:

- le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
- le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo;
- le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all'Allegato A;

6. di demandare al Dirigente della Struttura competente:

- l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;
- gli adempimenti in materia di registrazione ai sensi del decreto ministeriale n. 115/2017 dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;
- l'approvazione delle graduatorie delle domande pervenute;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sulla piattaforma Bandi Online e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

Allegato A

<b>MISURA “SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI SPORTIVE SUL TERRITORIO LOMBARDO” PERIODO 1 APRILE 2021 – 31 MARZO 2022” CRITERI ATTUATIVI</b>	
<b>1. Finalità</b>	La misura intende sostenere il mondo sportivo lombardo, anche in considerazione del particolare periodo di emergenza Covid-19, per la realizzazione di manifestazioni sportive, riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche e le discipline sportive associate, quale strumento per avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e ai valori che lo sport rappresenta.
<b>2. Tipologia di manifestazione</b>	Sono ammissibili a contributo le manifestazioni sportive con carattere agonistico o dilettantistico realizzate in Lombardia dal 01.04.2021 al 31.03.2022.
<b>3. Soggetti beneficiari</b>	<p>Potranno ricevere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, esclusivamente i soggetti aventi sede legale e/o operativa in Lombardia e rientranti in una delle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali</li> <li>b) Discipline Sportive Associate</li> <li>c) Enti di Promozione Sportiva</li> <li>d) Associazioni benemerite riconosciute dal CONI</li> <li>e) Associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al CONI o al CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva</li> <li>f) Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro</li> <li>g) Altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto costitutivo finalità sportive, ricreative e motorie, non lucrative</li> <li>h) Enti Locali anche in collaborazione con uno dei soggetti individuati ai precedenti punti.</li> </ul> <p>Qualora la manifestazione sia realizzata da più soggetti in collaborazione, il beneficiario del contributo sarà unicamente il soggetto che ha presentato la domanda. Il soggetto beneficiario potrà ricevere ulteriori contributi da altri enti pubblici e privati per la realizzazione della medesima manifestazione, purché – nel caso di enti pubblici - non derivanti da risorse assegnate ad enti o amministrazioni a cui</p>

	la Regione ha delegato competenze ed assegnato risorse per sostenere iniziative della medesima tipologia.									
<b>4. Dotazione finanziaria</b>	<p>La dotazione finanziaria destinata alla presente misura ammonta ad euro 1.000.000,00 e trova copertura sul capitolo 6.01.104.7853 "Trasferimenti alle associazioni sportive ed altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva", che presenta la necessario disponibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- euro 600.000,00 a valere sul Bilancio 2021</li><li>- euro 400.000,00 a valere sul Bilancio 2022.</li></ul> <p>Le risorse, ripartite nelle due annualità di competenza, prevedono una riserva pari al 10% a favore delle manifestazioni organizzate dai soggetti iscritti al Registro Paralimpico e concorrono a finanziare le manifestazioni svolte o che si svolgeranno nel relativo periodo, come di seguito specificato:</p> <table><tr><th>Periodo di riferimento della manifestazione</th><th>Risorse</th><th>Riserva iscritti al Registro Paralimpico</th></tr><tr><td>01.04.2021 - 31.10.2021</td><td>euro 600.000,00</td><td>euro 60.000,00</td></tr><tr><td>01.11.2021 - 31.03.2022</td><td>euro 400.000,00</td><td>euro 40.000,00</td></tr></table> <p>Nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, gli importi eventualmente non utilizzati concorrono a finanziare le manifestazioni ammesse e non finanziate, mediante lo scorrimento della graduatoria.</p>	Periodo di riferimento della manifestazione	Risorse	Riserva iscritti al Registro Paralimpico	01.04.2021 - 31.10.2021	euro 600.000,00	euro 60.000,00	01.11.2021 - 31.03.2022	euro 400.000,00	euro 40.000,00
Periodo di riferimento della manifestazione	Risorse	Riserva iscritti al Registro Paralimpico								
01.04.2021 - 31.10.2021	euro 600.000,00	euro 60.000,00								
01.11.2021 - 31.03.2022	euro 400.000,00	euro 40.000,00								
<b>5. Criteri di valutazione</b>	<p>L'attribuzione del punteggio avviene in relazione ai seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rilevanza della manifestazione (massimo 10 punti)</li><li>2. Storicità della manifestazione (massimo 10 punti)</li><li>3. Coinvolgimento di più Province (massimo 3 punti)</li><li>4. Organizzazione di campus estivi (massimo 3 punti)</li><li>5. Sostenibilità (massimo 10 punti)</li><li>6. Copertura mediatica (massimo 8 punti)</li><li>7. Rete – Partenariato (massimo 6 punti)</li><li>8. Premialità (massimo 10 punti).</li></ol>									
<b>6. Spese ammissibili</b>	Sono ammissibili al contributo regionale le sole spese connesse alla realizzazione della manifestazione e relative a:									

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Affitto e allestimento di spazi, locali, strutture o impianti sportivi</li> <li>b) Noleggio di attrezzature e strumentazioni sportive, autoveicoli</li> <li>c) Servizio di ambulanza</li> <li>d) Servizi di sicurezza</li> <li>e) Servizi assicurativi</li> <li>f) Tasse federali, diritti d'autore (SIAE), tassa occupazione suolo pubblico e affissioni, tassa rifiuti e smaltimento rifiuti</li> <li>g) Acquisto di beni per la riduzione del rischio di contagio da Covid-19</li> <li>h) Pulizia, sanificazione e igienizzazione dei locali e delle attrezzature</li> <li>i) Rimborso spese per trasporto atleti</li> <li>j) Compensi e rimborsi spese (funzionali all'esercizio della corrispondente prestazione professionale) a istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, personale sanitario e parasanitario, per ristorazione, soggiorno alberghiero e trasporto</li> <li>k) Materiale promozionale e pubblicitario</li> <li>l) Premi consistenti in beni materiali aventi carattere simbolico</li> <li>m) Ristori.</li> </ul>
<b>7. Entrate ammissibili</b>	<p>Sono considerate valide, ai fini del calcolo del contributo regionale, le sole entrate connesse alla realizzazione della manifestazione e relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Quote iscrizioni</li> <li>b) Biglietti ingresso</li> <li>c) Contributi di privati</li> <li>d) Contributi di altri enti pubblici.</li> </ul>
<b>8. Entità del contributo</b>	<p>Il contributo che si configura a fondo perduto, viene attribuito sulla base dei criteri contenuti nel sopra citato punto 5) e secondo tre fasce di merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1a fascia – da 10 a 30 punti → euro 6.000,00</li> <li>- 2a fascia – da 31 a 44 punti → euro 10.000,00</li> <li>- 3a fascia – oltre 45 punti → euro 15.000,00.</li> </ul> <p>Il contributo regionale è dato dal disavanzo tra le sole spese (punto 6) ed entrate (punto 7) ammesse e validate in fase di rendicontazione e non può, in ogni caso, essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- superiore alla fascia di merito di appartenenza attribuita in fase di adesione</li> <li>- superiore alla differenza tra uscite ed entrate relative alla realizzazione della manifestazione ed esposte complessivamente (al netto del contributo regionale)</li> <li>- inferiore ad euro 1.000,00.</li> </ul>

<b>9. Regime d'aiuto</b>	<p>In presenza di attività economica e di rilevanza internazionale della manifestazione rilevata a seguito di istruttoria delle singole istanze, i contributi si configurino come regime di aiuto, questi saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di stato De Minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 "Definizione di impresa unica"), 3 (Aiuti De Minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).</p> <p>Qualora la concessione di nuovi aiuti De Minimis comporti il superamento dei massimali pertinenti, l'impresa richiedente potrà beneficiare del contributo rideterminato ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, art. 14 (Verifiche relative agli aiuti De Minimis), comma 4.</p> <p>I contributi previsti dalla presente misura, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 non saranno concessi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013</li><li>- alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.</li></ul>
<b>10. Modalità di presentazione della domanda</b>	<p>A seguito della pubblicazione del bando attuativo i soggetti di cui al precedente punto 3), dovranno presentare domanda di contributo, unicamente mediante la piattaforma Bandi Online, prima dello svolgimento della manifestazione, ad eccezione per quelle realizzate dal 1aprile 2021 fino alla data di pubblicazione del bando.</p> <p>La misura prevede due periodi di apertura:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il primo riferito alle manifestazioni realizzate o da realizzare dal 01.04.2021 al 31.10.2021</li><li>- il secondo riferito alle manifestazioni che si realizzeranno dal 01.11.2021 al 31.03.2022.</li></ul> <p>E'obbligatorio aver richiesto all'atto di presentazione della domanda il patronato regionale, ad eccezione delle manifestazioni realizzate nel periodo dal 1aprile 2021 fino alla data di pubblicazione del bando.</p> <p>Nel bando attuativo verrà indicata la tempistica per la presentazione delle domande e per la pubblicazione delle graduatorie relative alle iniziative ammesse a contributo, rispetto ai due periodi previsti.</p>

<b>11. Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo</b>	Il contributo spettante sarà erogato ai soggetti ammessi in graduatoria, previa verifica della regolarità e completezza della rendicontazione e della relativa documentazione.
<b>12. Manifestazioni non ammissibili</b>	<p>Non può essere concesso il contributo alle manifestazioni che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- perseguano finalità di lucro</li><li>- abbiano beneficiato di altro contributo regionale, oppure di altro contributo che, previsto da leggi regionali, sia erogato da enti o amministrazioni a cui sono state delegate competenze ed assegnate risorse per sostenere iniziative della medesima tipologia</li><li>- non si configurino come eventi o manifestazioni sportive (non sono ammissibili tornei, festival, meeting, attività progettuali o laboratoriali, corsi o seminari di formazione e/o aggiornamento e addestramento, o che si configurino quali incontri divulgativi)</li><li>- non abbiano richiesto, all'atto di presentazione della domanda, il patronato regionale (ad eccezione delle manifestazioni realizzate prima dell'emanazione del bando attuativo).</li></ul>
<b>13. Obblighi dei soggetti beneficiari</b>	<p>Il beneficiario, pena la decadenza del contributo assegnato, ha l'obbligo di esporre il logo regionale, secondo le modalità indicate da Regione Lombardia, su tutti i materiali e gli strumenti di comunicazione tradizionale e digitale (condivisi ed approvati da Regione Lombardia), con l'inserimento della dicitura "Con il Contributo di .... " sopra il marchio regionale.</p> <p>Fanno eccezione le manifestazioni già svolte alla data di approvazione della graduatoria.</p>
<b>14. Attività di controllo</b>	Sono previsti controlli ispettivi a campione sulle domande ammesse a contributo, riguardanti sia la fase di ammissibilità sia quella di rendicontazione.



**D.g.r. 19 aprile 2021 - n. XI/4559**

**Aggiornamento della d.g.r. 17 ottobre 2017 n. X/7224 relativa alle disposizioni in materia di riduzioni tariffarie di cui all'art. 48, comma 5 ter, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. g) della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n° 449, che ha conferito alle Regioni le funzioni amministrative in materia di tassa automobilistica a far data dal 1° gennaio 1999;

Vista la l.r. 10/2003, e successive modificazioni e integrazioni, «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria. Testo unico della disciplina dei tributi regionali» e, in particolare, la Sezione IV del Titolo III, che detta disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale con decorrenza 1° gennaio 2004;

Visto il comma 1, dell'art. 24, del d.lgs. 504/92 che consente alle Regioni di azionare la leva fiscale in materia di tassa automobilistica nel limite massimo del 110% delle tariffe vigenti l'anno precedente con possibilità di azzerare le relative tariffe a valere sul solo bilancio regionale come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 122/2019;

Visti, in particolare, i commi 5 bis e 5 ter dell'art. 48 della l.r. 10/2003, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 1, lett. g) della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26:

- «5 bis. L'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto fino al dieci per cento, nei limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), se i relativi versamenti sono effettuati con modalità cumulativa. Con deliberazione da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, la Giunta regionale dispone graduazioni dell'agevolazione in ragione del contingente di posizioni aggregate anche attraverso la possibilità di cumulare, su base triennale, la misura della riduzione dell'aliquota d'imposta unitaria.»;
- «5 ter. La tassa automobilistica è ridotta del 10 per cento nel caso di pagamento cumulativo della tassa dovuta per i veicoli, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 2015, per i quali sia in corso un contratto di locazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), o di noleggio a lungo termine senza conducente; in tal caso il diritto alla fruizione della riduzione tariffaria è riconosciuto laddove l'attività di noleggio di veicoli senza conducente sia esclusiva o prevalente tra quelle esercitate dall'impresa. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità applicative per la fruizione dell'agevolazione.»;

Visto il comma 5 ter1, del richiamato articolo 48 della l.r. n. 10/2003, il quale ha disposto l'avvio della riscossione della tassa automobilistica mediante domiciliazione bancaria e in base al quale, per riconoscere premialità fiscale ai contribuenti che abbiano aderito a tale modalità, è stata ridotta la tariffa della tassa automobilistica nella misura del 15% a decorrere dal 2020, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), della l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, con le modalità definite nella d.g.r. 31 ottobre 2016, n. X/5749;

Considerata, quindi, la necessità di adeguare, con il presente atto, la disciplina recata dalla d.g.r. 17 ottobre 2017, n. X/7224, con particolare riguardo alla rideterminazione in misura unitaria della riduzione della tassa dovuta relativamente alle modalità di versamento del medesimo tributo in forma cumulativa nonché alle modalità applicative per la fruizione dell'agevolazione per i veicoli immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 2015, per i quali sia in corso un contratto di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine senza conducente ai sensi dell'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Tenuto conto che per le società di leasing continua ad operare la riduzione tariffaria del 10% alla ricorrenza delle condizioni previste dalle norme richiamate riguardanti la modalità del pagamento cumulativo;

Ribadito che la Regione incentiva lo sviluppo di sistemi di riscossione evoluti finalizzati alla riduzione dei costi di gestione, i cui risparmi possano essere destinati alla riduzione della pressione fiscale assicurando, comunque, il gettito complessivo tributario attraverso l'allargamento della base imponibile;

Ritenuto opportuno, in particolare, evidenziare il venir meno della permanenza dei presupposti di maggiore gettito nell'ambito del noleggio dei veicoli senza conducente, rispetto ai quali

si era provveduto a riconoscere una riduzione tariffaria progressiva tale da motivare una fidelizzazione al pagamento della tassa automobilistica in Lombardia derivante dall'atteso incremento delle immatricolazioni dei veicoli ad uso noleggio;

Preso atto che il pagamento cumulativo della tassa automobilistica può essere effettuato presso gli Studi di consulenza pratiche automobilistiche autorizzati ex legge 8 agosto 1991, n. 264, aderenti alla riscossione cumulativa ai sensi della d.g.r. 11 novembre 2019, n. XI/2386;

Verificato che, a seguito della modifica normativa dell'art. 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, inserita, da ultimo, dal comma 5 ter dell'art. 53, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, con il quale a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stato introdotto l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica in capo agli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine, di durata pari o superiore a dodici mesi, senza conducente, sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli di cui all'art. 94, comma 4 bis, del Codice della Strada, ex d.lgs. n. 285/1992, a favore della regione di residenza degli utilizzatori, determinando, in punto di diritto, le condizioni per il rientro della base imponibile in Regione Lombardia, precedentemente allocata nelle province ove si presentava più conveniente la tassazione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione;

Confermato, inoltre, che i benefici per il bilancio regionale, relativi alla riduzione dei costi di gestione in conseguenza delle agevolazioni in argomento, sono state confermate negli anni attraverso la loro estensione ai contribuenti che si impegnano a versare la tassa automobilistica in modalità cumulativa oltreché ai contribuenti che si impegnano al versamento della tassa mediante domiciliazione bancaria, assicurando al bilancio regionale entrate certe e prive di successiva ed onerosa attività accertativa tributaria;

Evidenziato che le modalità sopradescritte concorrono alla prefigurazione di condizioni idonee al superamento dell'attuale assetto della tassa automobilistica e al contestuale rinnovo del parco veicolare con minore impatto per l'ambiente a seguito della prevedibile introduzione sulla pubblica strada di veicoli con emissioni gassose a minor contenuto inquinante;

Considerata l'opportunità di consolidare e adeguare dinamicamente con i più evoluti standard, anche di natura informatica e tecnologica, ulteriori modalità di pagamento della tassa automobilistica, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 48, della l.r. 10/2003, con l'obiettivo di favorire la fidelizzazione e l'aggregazione telematica dei contribuenti nonché la riduzione dei costi di gestione anche con la necessità di assicurare la tutela della salute dei cittadini, nell'assolvimento dei propri obblighi tributari, nel contesto della pandemia da coronavirus;

Valutata, pertanto, l'opportunità di rilanciare le modalità già esistenti e di far evolvere il sistema di pagamento cumulativo della tassa automobilistica con riduzione tariffaria, ai fini di una migliore e certa gestione delle procedure, prevedendone l'estensione della facoltà di utilizzo anche per i pagamenti effettuati in modalità cumulativa dai soggetti di cui al capoverso successivo per conto degli acquirenti dei veicoli;

Preso atto che gli Istituti bancari iscritti all'Albo di cui all'art. 13 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del medesimo Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; risultano essere fornitori del maggior supporto finanziario agli acquirenti diretti di veicoli nuovi di fabbrica;

Considerato, quindi, di confermare i vantaggi previsti per il sistema di pagamento cumulativo della tassa automobilistica alle Banche ed agli Intermediari Finanziari che provvedano, a seguito di avvenuta erogazione di un finanziamento finalizzato all'acquisto di un veicolo nuovo di fabbrica, al pagamento della tassa automobilistica per conto dei singoli acquirenti, in alternativa alla domiciliazione bancaria, comunque, attivabile singolarmente dai medesimi acquirenti;

Considerato che tali nuovi soggetti individuati contribuirebbero in modo rilevante ad incrementare un sistema di concentrazione dei pagamenti da parte dei contribuenti, tramite l'utilizzo di modalità di riscossione informaticamente evolute che consentono la riduzione dei costi di gestione;

Considerato che tali soggetti individuati rappresentano, unitamente alle società di locazione finanziaria ed alle società che svolgono attività di noleggio senza conducente, le principali fonti di approvvigionamento finanziario utilizzate nel mercato nazionale per la messa a disposizione di veicoli a favore degli acquirenti o utilizzatori;